



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2014 - 0029789 del 18/09/2014

A: DVA-II

Da: Di Gianfrancesco Carlo
Inviato: giovedì 18 settembre 2014 09:16
A: A: DVA-II
Oggetto: I: trasmissione istanza dell'associazione altrabenevento di annullamento decreto regione campania
Allegati: istanza ann.n4.pdf

Da: associazione altrabenevento [mailto:altrabenevento@gmail.com]

Inviato: mercoledì 17 settembre 2014 19:47

A: Di Gianfrancesco Carlo

Oggetto: trasmissione istanza dell'associazione altrabenevento di annullamento decreto regione campania

Con la presente Vi informiamo che, nella procedura ID_VIP n.795 -Impianto idroelettrico di regolazione di Campolattaro-proponente REC s.r.l., la Regione Campania ha emesso il Decreto Dirigenziale favorevole di compatibilità ambientale VIA-VI in data 7/08/2014. Avverso tale decreto, stante l'evidente illegittimità, l'Associazione Altrabenevento ha presentato istanza di annullamento in autotutela, che alleghiamo alla presente per opportuna conoscenza della Commissione VIA ministeriale, competente alla valutazione del progetto. Distinti saluti Associazione Altrabenevento.



altra benevento

associazione per la città sostenibile contro il malaffare

via Girolamo Vitelli, 90 – Benevento
www.altrabenevento.org email: altrabenevento@gmail.com

Alla Regione Campania
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. 7 - U.O.D. Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale
Avv. Simona Brancaccio
Via De Gasperi 28
Napoli

ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 105 DEL 16/07/14 ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies L.n.241/90.

L'associazione Altrabenevento per la città sostenibile contro il malaffare, in persona del Presidente Sig. Gabriele Corona con sede in Benevento in via G. Vitelli n.90,

PREMESSO

- 1) che in data 16/07/24 il Dirigente della Regione Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - avv. Simona Brancaccio, ha emesso il Decreto n. 105. pubblicato sul BURC n. 58 dell'11/08/14;
- 2) che con il suddetto provvedimento la Regione Campania ha espresso "sentito favorevole relativo alla procedura di VIA nazionale parere favorevole di compatibilità ambientale su conforme parere della Commissione VIA, VAS e VI" per il progetto "Impianto idroelettrico di regolazione sul bacino di Campolattaro (Bn)" proposto dalla Soc. Rec srl con sede in Milano alla via Uberti, 37 con prescrizioni;
- 3) che nelle premesse del suddetto provvedimento è rilevato:
 - "a) che sulla base dell'istruttoria dei chiarimenti forniti dal proponente, si evidenzia:*
 - che per tale impianto non è possibile escludere incidenze negative significative sul SIC Pendici Meridionali del Monte Mutria;*
 - che all'art. 5, comma 9 del DPR 357/1997 e s.m.i. si dispone che : Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13;*
 - che nel DDL n. 696 del 30/12/2013, art. 50 Norme di rafforzamento della rete elettrica regionale, comma 2 è riportato quanto segue: In accordo con l'amministrazione provinciale di Benevento la Regione Campania riconosce alla riqualificazione energetica della diga di Campolattaro valore di obiettivo strategico funzionale al perseguimento delle finalità programmatiche di politica energetica regionale e*

provinciale, preordinate a garantire lo sviluppo dell'area mediante l'approvvigionamento da fonti rinnovabili e la regolazione del sistema elettrico;

4) che il sentito favorevole espresso dalla Regione Campania sul progetto proposto della Rec srl è manifestamente illegittimo, errato, arbitrario e potenziale fonte di gravi danni ambientali ai diversi habitat Natura 2000 che sono direttamente ed indirettamente interessati dal proposto impianto per i seguenti motivi:

A) CARENZA DI VALUTAZIONE DEI SITI SIC e della ZPS INTERESSATI.

Preliminarmente si evidenzia che il Decreto Regionale nella valutazione di incidenza ha considerato unicamente la sussistenza di incidenze negative significative sul sito SIC "Pendici Meridionali del Monte Mutria" escludendo del tutto arbitrariamente la sussistenza di incidenze negative sugli altri due siti SIC e sulla ZPS. Tali siti sono la ZPS IT80020015 "Invaso del Fiume Tammaro", il sito SIC IT 8003001 "Alta Valle del Fiume Tammaro" e il sito SIC IT 8020014 "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia".

La Valutazione di Incidenza effettuata dalla Commissione VIA regionale risulta pertanto del tutto arbitraria e immotivata, soprattutto in considerazione del reale impatto delle opere, della sottrazione di superficie e del deterioramento significativo e quantitativo di habitat Natura 2000. Nel sito SIC Invaso del Fiume Tammaro, che è ZPS istituita nel settembre 2009 e definita "zona umida", direttamente impattata dalla movimentazione di un enorme volume d'acqua (36 Mm³ alla settimana su un totale di 85 Mm³ annui effettivamente disponibili per gli usi), sono presenti 36 specie di uccelli di interesse comunitario elencati in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", 25 specie di uccelli non elencati, 4 specie di mammiferi, 4 specie di anfibi e rettili, 3 specie di pesci e 3 specie di invertebrati elencati in All. II della Direttiva 92/43/CE (Habitat). Per le specie elencate negli Allegati I e II delle Direttive suddette sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

E' evidente che la Commissione, nell'effettuare la valutazione dell'incidenza del progetto sulla ZPS "Invaso del Fiume Tammaro", ha del tutto ignorato le prescrizioni normative imposte dal D.M. 17/10/2007, che costituisce il caposaldo delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone speciali di Protezione.

In tutte le ZPS l'art.5 lett. n) e o) vieta "l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, nonché "lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade esistenti".

In tali zone sono imposti inoltre obblighi e divieti di effettuare specifiche attività nonché la regolamentazione espressa di "attività che comportino improvvisi e consistenti variazioni del livello dell'acqua..." e la "realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde...".

Eppure a pag. 26 del Doc. no.10.689-H5 Rev.0 è specificato chiaramente dal proponente che "la camera paratoie di valle" ricade interamente all'interno della ZPS IT 8020015 "Invaso del fiume Tammaro" oltre ad ulteriori opere e manufatti.

Poiché la V.I. nulla dice sulla osservanza nella fattispecie dei criteri minimi uniformi dettati dal D.M.17/10/2007 sulla conservazione delle ZPS, è evidente che l'esclusione di incidenze negative sulla ZPS "Invaso del fiume Tammaro" è immotivata e illegittima in quanto sono stati del tutto ignorati i divieti e le prescrizioni di cui al provvedimento specifico per la conservazione di tale zona protetta. Per tale motivo, il D.D. n.105 del 2014 deve essere annullato.

B) IL SITO SIC "PENDICI MERIDIONALI DEI MONTI MUTRIA"

Ciò che sorprende nella motivazione e nell'istruttoria del Decreto è l'esclusione del "carattere prioritario" del SIC interessato dall'opera proposta, determinata dal riferimento al comma 9 dell'art. 5 D.P.R. 357/97 piuttosto che al comma 10, che disciplina appunto gli interventi su siti con habitat naturale e specie prioritarie. Ciò sicuramente in quanto in tali siti non sono ammessi interventi se non con riferimento "alla

salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

Il mancato riferimento del D.D. a tale disposizione esclude di per sé il carattere prioritario del Sito SIC, risultando pertanto il Decreto illegittimo e arbitrario in quanto in aperto contrasto con i provvedimenti nazionali e comunitari che indicano il Sito, denominato "Pendici Meridionali dei Monti Mutria" identificato con il codice IT8002009, quale sito prioritario. Ciò risulta dall'atto di istituzione del Sito fino agli elenchi più recenti di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 7/03/2012 -V^a aggiornamento - e alla Decisione della Commissione Europea del 7/11/2013 che ha notificato il VII^a aggiornamento.

E' del tutto inammissibile che la Regione Campania abbia potuto cancellare ben 7 habitat *prioritari che sono presenti nel Sito in questione così individuati e denominati :

- 6220*, percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*;
- 91AA*, Boschi orientali di quercia bianca;
- 9210*, Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*;
- 9180*, Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*;
- 6230*, Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) ;
- 6110*, Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*;
- 6210*, Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (stupenda fioritura di orchidee).

Secondo i criteri elencati nell'Allegato III della Direttiva Habitat l'istruttoria viene condotta a livello europeo attraverso seminari biogeografici, a seguito dei quali la Commissione Europea adotta con una decisione per ogni regione biogeografica una lista di SIC. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblica poi con propri decreti le liste dei SIC italiani per ogni regione biogeografica. Per i siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli la procedura non prevede seminari biogeografici: essi vengono designati direttamente dagli stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla base di criteri scientifici relativi allo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli migratori tutelati dalla stessa Direttiva. Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono aggiornate periodicamente dalla Commissione sulla base delle banche dati inviate dagli Stati membri una volta l'anno (da Manuale di gestione OASI WWF -Presidenza del Consiglio dei Ministri - 2012).

La Regione Campania, pertanto, non è soggetto competente a modificare la classificazione di un sito SIC escludendo a priori e senza motivazione alcuna la sussistenza e quindi la rilevanza di ben sette habitat prioritari, che al contrario sono stati individuati e inseriti nelle liste con le procedure della Rete 2000 ai sensi della Direttiva Europea. Le procedure di individuazione e classificazione degli habitat e specie prioritari non sono derogabili, pena la inutilità delle stesse e il venir meno inevitabile di qualsiasi tutela e salvaguardia delle specie ed habitat protette dalla Comunità Europea.

Il parere espresso dalla Regione Campania comporta di fatto l'annullamento della conservazione di tali habitat e compromette altresì le specie iscritte nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" causando un grave danno ambientale nei siti SIC e nella ZPS del quale la Regione Campania sarà da ritenersi responsabile, ove non provveda all'annullamento in autotutela del D.D. n. 105/14, ai sensi del Dlgs.152/2006, consistente nel deterioramento significativo e quantificabile di habitat di cui all'Al. I della Direttiva 92/43/CEE.

C) APPLICAZIONE DEL COMMA 10 ART. 5 D.P.R. 357/97.

Il carattere "prioritario" del Sito SIC sul quale la Regione Campania ha ammesso possibili incidenze negative significative impone l'applicazione dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/97 che non ammette gli interventi se non ove sussistano: " alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica ovvero, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico".

Nella fattispecie la Regione Campania con il richiamo all'art. 5 comma 9 e al D.D.L. 30/12/13 art. 50 (norma non vigente all'atto dell'emissione del Decreto Dirigenziale, entrata in vigore solo successivamente in quanto ricompresa nella L.R. n. 16/14, approvata dalla sola maggioranza del Consiglio Regionale in data 31/07/14) ha evidentemente ritenuto la sussistenza di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi sociali ed economici" che sarebbero individuati con la norma indicata.

A parte tutti i rilievi sulla idoneità e validità di tale norma al fine di individuare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è evidente che, anche qualora questi motivi sussistano realmente, poiché i siti SIC interessati dall'intervento nella sua interezza (bacino di Campolattaro - bacino di Monte Alto ed opere connesse) comprendono habitat e specie prioritarie individuati ed inseriti dalla Rete Natura 2000 la Regione Campania non è abilitata ad esprimere il sentito favorevole in quanto l'intervento, del quale è stata accertata l'incidenza negativa, può essere realizzato solo previo parere della Commissione Europea, al quale dovrebbe essere sottoposto per la necessaria valutazione dell'equilibrio degli interessi tutelati dalla Rete Natura 2000 da una parte e gli altri interessi "dichiarati" pubblici dall'altra.

" Nel caso di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da quelli concernenti la sanità pubblica, la sicurezza ed i benefici ambientali, è necessario il parere preventivo della Commissione. L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, non specifica una procedura né il contenuto preciso di tale parere. Occorre quindi fare nuovamente riferimento all'economia e alle finalità della disposizione in questione. Il parere deve comprendere la valutazione dei valori ecologici che potrebbero essere influenzati dal piano o progetto, l'importanza dei motivi imperativi invocati e l'equilibrio tra questi due opposti interessi, nonché una valutazione delle misure compensative. Tale valutazione comprende un esame scientifico ed economico ed un'analisi della necessità e proporzionalità del piano o progetto rispetto al motivo imperativo invocato." (Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE).

Ma la Commissione esige che i motivi imperativi devono essere adeguatamente motivati e documentati sia in relazione alle necessità pubbliche o ambientali sia alle necessità di miglioramento della salute o sicurezza pubblica sia alla tutela della vita umana e dei terreni. Inoltre tali motivi per poter essere riconosciuti e quindi tali da derogare alle norme di tutela devono essere "rilevanti", nel senso di essere superiori all'interesse generale di mantenimento dello stato di conservazione di un sito. Secondo l'ulteriore precisazione del Manuale Natura 2000, i progetti o piani che rientrano interamente nella sfera di interesse di società o individui non sono contemplati tra i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (vedi capitolo 2.2 Valutazioni di piani e progetti aventi un'incidenza negativa - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, pag. 3 e 4 della Direttiva Commissione Europea).

Nella fattispecie non sono state indicate esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o esigenze di primaria importanza per l'ambiente, pertanto la Regione Campania non avrebbe dovuto rilasciare il sentito favorevole.

Inoltre, non risulta nemmeno rispettato quanto previsto dal comma 7 dell'art.5 D.P.R.357/97.

Poiché infatti, per i piani o gli interventi che interessano siti natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area, si contesta che nella fattispecie non risulta acquisito il parere dell'Ente Gestore del Parco Regionale del Matese in cui il sito SIC "Pendici Meridionali dei Monti Mutria" è ampiamente ricompreso, come da Regolamento n.1/2010 emesso con D.P.G. Regione Campania n.9/2010.

Non risulta neppure acquisito il parere del WWF Italia quale Ente gestore dell'Oasi di Campolattaro, localizzata all'interno della ZPS IT8020015 "Invaso del Fiume Tammaro", titolare della redazione del piano di gestione, di cui al finanziamento POR- Regione Campania 2000-2006 Asse I-Misura 1.9.

E' necessario ed opportuno, inoltre, evidenziare l'assoluta infondatezza e insostenibilità della norma che il Decreto Dirigenziale ha utilizzato al fine evidente di costruire un fondamento al sentito favorevole espresso.

La norma del DDL n.696/2013 art.50 prima, divenuto comma 165, art.1 L.n.16/2014, non costituisce il motivo imperativo con il quale la Regione ha consentito la deroga alle misure di conservazione degli habitat prioritari di cui al comma 10 del D.P.R. n.357/97.

In primo luogo, infatti, non risulta da nessun piano o studio od altra norma che la diga di Campolattaro sia stata riqualificata dal punto di vista energetico, che andrà necessariamente a confliggere con tutti gli altri usi. Manca infatti il presupposto per l'utilizzo della diga in modo differente da quello indicato sia dallo studio Sogesid sia dai Piani d'Ambito dell'ATO 1 Calore Irpino, che indicano quale uso prioritario e prevalente quello idrico potabile, necessario a supportare la rete acquedottistica campana. Il piano d'ambito dell'ATO1 del 2012 ha previsto " l'inderogabile necessità di rimodulare con urgenza l'utilizzo della risorsa disponibile per garantirne la sua salvaguardia e la disponibilità reale alle generazioni future, senza per questo offendere ulteriormente il patrimonio ambientale di cui dispone il territorio irpino e sannita; tutto ciò, come chiaramente già veniva evidenziato dallo studio Idrogeologico allegato al Piano d'Ambito 2002, redatto dal Prof. Pietro Celico."

La norma regionale richiamata dal Decreto è priva di supporti analitici e tecnici e risulta pertanto insufficiente ed idonea a rappresentare il motivo **imperativo** in base al quale fornire il sentito favorevole di compatibilità ambientale dell'impianto.

Dall'istruttoria sarebbe dovuto emergere il dato significativo costituito dal fatto che l'impianto di pompaggio (*e non idroelettrico*) non utilizza affatto le fonti rinnovabili ma anzi sfrutterà per il proprio fabbisogno energetico le componenti fossili e nucleari che notoriamente alimentano il sistema elettrico durante il periodo di basso consumo quale quello notturno o festivo, che il proponente ha dichiarato espressamente di voler utilizzare. Il medesimo, volendo utilizzare gli enormi quantitativi di acqua accumulata nei periodi di maggior richiesta di energia elettrica da parte del mercato, si sottrae di fatto a qualunque tipo di regolazione del sistema elettrico, come invece preteso anche dalla norma regionale.

Anche sotto tale profilo pertanto, il riferimento normativo è del tutto inconferente e non è applicabile alla tipologia di impianto proposto.

Il sentito favorevole risulta, peraltro, incompatibile con le stesse prescrizioni imposte alla società proponente. Infatti è stato evidenziato "il mancato accertamento degli aspetti litostratigrafici e sismici dell'area dell'invaso di Monte Alto, ad oggi non ancora eseguito", che avrebbe dovuto impedire il rilascio della compatibilità ambientale. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563) a condizione che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto. La Commissione VIA, VAS e VI Regione Campania con l'emissione del sentito favorevole ammette di non avere tutti gli elementi necessari ad accertare le possibili conseguenze negative che avrà sulla geologia del complesso calcareo di Monte Alto la costruzione del bacino di accumulo, opera fondamentale per la sussistenza del progetto stesso. Dunque non appare accettabile che la Commissione Regionale possa aver richiesto ulteriori approfondimenti al proponente attraverso indagini geofisiche e geognostiche e contestualmente emettere un parere di compatibilità ambientale favorevole privo dei risultati di quelle indagini!

Inoltre quello stesso intervento prevede la realizzazione di una temporanea trincea esplorativa nella vasta area a prato pascolo, in posizione centrale rispetto al perimetro della stessa e perforazioni che comportano già di per sé rilevanti impatti al sito prioritario * 6210 festuco-brometalia, magnifica fioritura

di orchidee, non adeguatamente valutati dalla Commissione. Con riferimento a tale habitat prioritario si ricorda che la stessa Regione Campania con la L.n.40/1994 -Tutela della flora endemica e rara - considera queste specie **"entità rare perché endemiche italiane ad areale ristretto o in quanto molto sporadiche all'interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di estinzione o in via di scomparsa."** ed infatti per tale ragione sono state classificate come prioritarie dalla Comunità Europea.

D) L'Associazione Altrabenevento ha presentato in data 11/12/2012 le osservazioni al Progetto proposto dalla REC s.r.l. nel procedimento VIA che pende dinanzi al MATTM, alle quali rimanda per ogni altro aspetto di valutazione ambientale.

Per tutti questi motivi, l'Associazione Altrabenevento per la Città sostenibile contro il Malaffare

CHIEDE

che il decreto dirigenziale n.105 del 16/07/2014 sia annullato in autotutela ai sensi degli artt.21 octies, 21 nonies e segg. L.n.241/90 e succ.m.e i.

Benevento 15 settembre 2014

Associazione Altrabenevento
Il Presidente
Gabriele Corona